



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: ultime sentenze

Autore: Redazione | 25/08/2021



*Trasferimento a titolo gratuito di beni immobili o mobili registrati; concorso tra delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione; confisca del profitto.*

# Reati tributari

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla **confisca per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte**, il limite alla pignorabilità si riferisce solo alle espropriazioni da parte del fisco e non a quelle promosse da altre categorie di creditori. Tale limite non riguarda la “prima casa” ma l’unico immobile di proprietà del debitore e non trova comunque applicazione relativamente alla confisca penale né al sequestro preventivo ad essa preordinato; in tema di reati tributari, infatti, il limite alla espropriazione immobiliare previsto dall’art. 76, comma 1, lett. a), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo introdotto dall’art. 52, comma 1, lett. g), d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98), opera solo nei confronti dell’Erario, per debiti tributari, e non di altre categorie di creditori e riguarda l’unico immobile di proprietà (e non la ‘prima casa’ del debitore) e non costituisce un limite all’adozione della confisca penale né del sequestro preventivo ad essa finalizzato.

**Cassazione penale sez. III, 16/06/2021, n.30342**

## Il superamento della soglia di punibilità

Ai fini dell’integrazione del **delitto** di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, il superamento della **soglia di punibilità** di cinquantamila euro non deve essere verificato con riferimento ad ogni singola annualità d’imposta.

**Cassazione penale sez. III, 16/04/2021, n.16686**

## Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte: configurabilità

Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è un reato di pericolo, integrato dal compimento di atti simulati o fraudolenti volti a occultare beni propri o altrui, beni che risultino idonei, secondo un giudizio ex ante che valuti la sufficienza della **consistenza patrimoniale del contribuente** rispetto alla pretesa dell’Erario, a pregiudicare l’attività recuperatoria dell’Amministrazione finanziaria. Tale reato è configurabile anche nel caso di trasferimento a titolo gratuito di beni immobili o mobili registrati, suscettibili di espropriazione presso

terzi ai sensi dell'articolo 2929-bis del Cc, giacché il trasferimento rende più difficoltosa l'azione recuperatoria, potendo il terzo contestare la sussistenza dei presupposti di applicazione della disposizione civilistica.

Nella fattispecie, si trattava dell'**imputazione** ex articolo 11 del Dlgs 74/2000 di un uomo che, per sottrarsi alla riscossione coattiva del **Fisco** avente a oggetto il pagamento di interessi, sanzioni e imposte per un valore complessivo di circa 700mila euro, donava ai propri figli la nuda proprietà di diversi beni immobili.

**Tribunale Napoli sez. V, 24/11/2020, n.7664**

## **Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: è reato di pericolo**

Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è reato di pericolo per il quale non rileva l'avvenuta emissione, in tutto o in parte, di cartelle esattoriali ma è richiesta soltanto l'esistenza di un credito erariale relativo, per capitale e/o interessi o sanzioni, ad imposte sui redditi o sul valore aggiunto, suscettibile di essere azionato coattivamente; pertanto, la verifica del **superamento della prevista soglia di punibilità** (superiore a cinquantamila euro) va effettuata al momento del compimento dell'atto simulato o fraudolento, senza tener conto degli interessi e delle somme aggiuntive successivamente maturate.

**Cassazione penale sez. III, 30/09/2020, n.37178**

## **Sottrazione fraudolenta di imposte e contributi: punibilità del reato**

Ai fini della punibilità per il reato di "**sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**" è necessario che, per effetto della condotta, si determini una situazione tale per la quale il bene alienato simulatamente ovvero in relazione al quale sono stati compiuti atti fraudolenti appaia all'Erario effettivamente uscito dal patrimonio del debitore sì da rendere impossibile o comunque più difficile il recupero.

**Cassazione penale sez. III, 11/09/2020, n.30615**

## Atto fraudolento: nozione

Ai fini della **configurabilità del reato** di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, di cui all'art. 11 d.lg. 10 marzo 2000 n. 74, deve considerarsi "fraudolento" qualsiasi atto idoneo a rappresentare ai terzi una realtà non corrispondente al vero, mettendo a repentaglio, o rendendo quanto meno più difficoltosa, l'azione di recupero del bene da parte dell'Erario.

(Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza con la quale la Corte d'appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado all'imputato, osservando che la condotta consistente nella cartolarizzazione delle giacenze di conto corrente mediante l'emissione di assegni circolari era certamente idonea ad ostacolare l'Erario con modalità esecutive tali da soddisfare il requisito della fraudolenza).

**Cassazione penale sez. III, 15/11/2019, n.14217**

## Atti dell'obbligato: in quali casi hanno natura fraudolenta?

In tema di **sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte**, gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato, oggettivamente idonei ad eludere l'esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, allorquando, pur determinando un trasferimento effettivo del bene, siano connotati da elementi di inganno o di artificio, cioè da uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione.

**Cassazione penale sez. III, 02/03/2018, n.29636**

## Trasferimento gratuito di beni suscettibili di espropriazione presso terzi

In tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, è configurabile il reato di cui all'art. 11 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, anche nel caso di trasferimento a titolo gratuito di **beni immobili o mobili registrati**, suscettibili di **espropriazione presso terzi** ai sensi dell'art. 2929-bis cod. civ., in quanto tale

trasferimento rende più difficoltosa l'azione recuperatoria, potendo il terzo contestare la sussistenza dei presupposti di applicazione della suddetta disposizione civilistica.

**Cassazione penale sez. III, 04/12/2017, n.32504**

## **Stipulazione di un negozio giuridico simulato**

Integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte anche la stipulazione di un negozio giuridico simulato, poiché la necessità della **declaratoria giudiziale** per superare l'effetto segregativo dell'atto dispositivo rende più difficoltoso il **recupero del credito erariale**.

(Fattispecie relativa al conferimento da parte dell'imputato dei beni in un trust cd. autodichiarato o "shame trust", che ricorre quando il disponente mantiene il controllo del fondo oppure quando ne dispone come cosa propria, nella quale la Corte ha affermato la sussistenza del reato anche ove si ritenga l'atto non simulato, ma nullo o inesistente, precisando, inoltre, che il negozio compiuto al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto è da considerarsi comunque nullo, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., per la violazione della norma imperativa rappresentata dall'art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000).

**Cassazione penale sez. III, 07/11/2017, n.20862**

## **Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e bancarotta fraudolenta per distrazione**

È configurabile il concorso tra delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, alla luce della diversità del soggetto- autore degli illeciti (nel primo caso, tutti i contribuenti, nel secondo, soltanto gli imprenditori falliti) e del differente elemento psicologico tra i reati (rispettivamente, dolo specifico e dolo generico).

**Cassazione penale sez. V, 20/06/2017, n.35591**

# Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: natura del reato

Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'art. 11 d.lg. n. 74 del 2000 è reato di pericolo concreto, caratterizzato dal compimento di atti simulati o fraudolenti al fine di rendere in tutto od in parte inefficace la **procedura di riscossione coattiva**.

Il giudizio in merito alla condotta posta in essere dall'agente e volta alla sottrazione fraudolenta di beni deve necessariamente tenere conto della valutazione in riferimento all'idoneità del restante patrimonio del soggetto, ovvero, della capacità del patrimonio del contribuente, al netto degli atti dispositivi effettuati, di soddisfare comunque la pretesa tributaria.

**Cassazione penale sez. III, 24/02/2016, n.13233**

## Bancarotta fraudolenta e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: rapporto

I rapporti tra il reato di **bancarotta fraudolenta** e il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte non può risolversi né sulla base del principio di specialità ex art. 15 c.p., in quanto presuppone che le due fattispecie siano parzialmente sovrapponibili e che si pongano in termini di assorbimento dell'una nell'altra - né sulla base dei meccanismi che regolano il reato complesso consacrati nell'art. 84 c.p., secondo cui il passaggio dall'una all'altra fattispecie configura una progressione criminosa, in quanto progressiva aggressione all'interesse protetto dalla norma.

Difatti è assente il totale assorbimento del **reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** nel reato di bancarotta fraudolenta, poiché vi sono molti elementi del primo reato che non vengono contemplati nel secondo.

Inoltre si tratta di fattispecie volte a proteggere interessi diversi: da un lato, l'articolo 11 del decreto legislativo 74/00 tutela l'interesse erariale al buon esito della procedura di riscossione; dall'altro, il reato di bancarotta fraudolenta tutela

l'interesse dei creditori all'integrità del patrimonio del debitore che costituisce **garanzia per il soddisfacimento del credito**.

**Tribunale Roma sez. VI, 12/09/2016, n.13772**

## **Alienazione simulata**

Ai fini della integrazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, l'alienazione è "simulata", ossia finalizzata a creare una situazione giuridica apparente diversa da quella reale, allorquando il programma contrattuale non corrisponde deliberatamente in tutto (simulazione assoluta) o in parte (simulazione relativa) alla effettiva **volontà dei contraenti**; con la conseguenza che ove invece il trasferimento del bene sia effettivo, la relativa condotta non può essere considerata alla stregua di un atto simulato, ma deve essere valutata esclusivamente quale possibile "atto fraudolento", idoneo a rappresentare una realtà non corrispondente al vero e a mettere a repentaglio o comunque ostacolare l'azione di recupero del bene da parte dell'Erario.

**Cassazione penale sez. III, 05/07/2016, n.3011**

## **Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e pendenza di procedura esattoriale**

Non integra il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte chiudere il conto corrente bancario prelevando con un assegno circolare l'importo in esso versato in pendenza di una procedura esattoriale se le somme predette siano destinate a disporre di propri beni.

(Nel caso di specie, tutti i movimenti sul predetto conto corrente erano tracciabili ed attecchivano al pagamento di imposte e tasse come gli ultimi movimenti in uscita che avevano riguardato imposte e spese per il commercialista).

**Tribunale Como, 29/06/2016, n.1555**

# **Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: la confisca per equivalente**

La confisca per equivalente, disposta in relazione al reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all'art. 11 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74 attuato mediante atti fraudolenti o simulati compiuti sui beni di una **società dichiarata fallita**, non può riguardare somme superiori all'effettivo profitto conseguito, quantificato decurtando dal valore del patrimonio sottratto le somme recuperate dal fisco a seguito delle cessioni di ramo d'azienda e dei versamenti effettuati dall'imputato.

**Cassazione penale sez. III, 19/01/2016, n.4097**

## **Profitto del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte**

Ai fini della confisca per equivalente del profitto del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, l'oggetto del reato non è il credito vantato dal fisco, bensì la garanzia rappresentata dai beni dell'obbligato.

**Cassazione penale sez. III, 06/05/2015, n.40534**